



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

VISTO l'articolo 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132";

VISTA l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa "PULIREGGIO SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

CONSIDERATO quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2020, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di € 650.610,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di € 1.793.130,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.194.558,00;

CONSIDERATO che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali e di due vertenze giudiziarie: una da parte di un lavoratore per infortunio sul lavoro, l'altra da parte di un ex-lavoratore per mancata corresponsione di quattordicesima mensilità, nonché di un ricorso presentato al Tribunale di Reggio Emilia, al fine di ottenere il riconoscimento di mansioni superiori svolte ed il pagamento di quanto spettante; infine, dalla segnalazione di un'istanza di fallimento presso il Tribunale di Reggio Emilia, con udienza fissata per il giorno 28 settembre 2021;

CONSIDERATO che in data 2 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;



VISTA la nota del 7 luglio 2021 con cui l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

CONSIDERATO che in data 5 agosto 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di Commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

VISTO il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 5 agosto 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Francesco Notari,

DECRETA

Art. 1

La società cooperativa "PULIREGGIO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Reggio Emilia (RE) – (C.F. 01373750353) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato Commissario liquidatore il dott. Francesco Notari, nato a Rieti (RI) il 28 settembre 1976 (codice fiscale NTRFNC76P28H282Q), domiciliato in Reggio Emilia (RE), via del Battaglione Toscano, n.1.

Art. 2

Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, - 8 AGO. 2021

IL MINISTRO
